



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

SETTORE AFFARI GEN.LI - RISORSE UMANE - SERV. DEMOGRAFICI Ufficio AFFARI GENERALI

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 60 DEL 21-06-2021

Reg. generale n. 438 del 21-06-2021

Oggetto:	PROGETTI DI PROMOZIONE TURISTICA "NOI MARCHE" E "NOI MARCHE BIKE LIFE". AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E IMPEGNO DI SPESA.
-----------------	---

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Documento istruttorio del Funzionario responsabile del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici”, Dott.ssa Liliana Palmieri:

PREMESSO che il Comune di Treia riconosce il ruolo primario del turismo quale strumento di promozione del territorio sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista economico, appoggiando da sempre progetti di valorizzazione delle peculiarità culturali, paesaggistiche ed enogastronomiche locali;

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria da Covid-19 ha causato un fortissimo decremento dei flussi turistici e che, dunque, è necessario programmare iniziative finalizzate a stimolare azioni sinergiche e di collaborazione attiva tra gli enti pubblici e le realtà del settore privato operanti in campo di accoglienza turistica, quali strutture ricettive, associazioni, ristoratori e produttori di tipicità locali in molteplici settori;

PRESO ATTO che il Comune di Civitanova Marche dal 2012 si è fatto promotore, quale Ente Capofila, della nascita di un Progetto di Promozione Turistica denominato “*Noi Marche*” - Protocollo d'intesa tra una rete interprovinciale di Comuni strategici del territorio maceratese-fermano, con la finalità di migliorare l'accoglienza, l'informazione e la commercializzazione del prodotto turistico del territorio interessato, affidando alla società Miconi s.r.l. l'incarico del coordinamento, della gestione e della realizzazione dello stesso, in quanto società ideatrice e creatrice del progetto;

PRESO ATTO, altresì, che i Comuni parte del suddetto Protocollo d'intesa hanno redatto ed approvato, nell'anno 2019, un'Appendice integrativa con la quale è stata prevista, per l'annualità 2020/2021, la realizzazione di un ulteriore progetto denominato

“*Noi Marche Bike Life*”, teso alla valorizzazione dell’aspetto del cicloturismo mediante le seguenti attività: mappatura degli itinerari, eventi di formazione volti agli operatori turistici per la creazione di Bike Hotel e Bike Friendly, realizzazione di prodotti editoriali cartacei volti alla promozione, partecipazione a fiere ed eventi dedicati al cicloturismo, per la promozione e la divulgazione del progetto, promozione web dell’itinerario;

RICHIAMATA la delibera di Giunta comunale n. 22 del 3.2.2021, mediante la quale, aderendo alla proposta, si stabiliva:

- di aderire ai progetti di promozione turistica denominati “*Noi Marche*” e “*Noi Marche Bike Life*”;
- di approvare il relativo Protocollo d’intesa, rinviando alla sottoscrizione degli atti necessari il perfezionamento della procedura;
- di dare atto che l’adesione ai suddetti progetti comportasse una spesa complessiva a carico del Comune di Treia pari ad € 2.800,00 IVA inclusa;
- di dare mandato al Funzionario responsabile del Settore “Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici” di curare gli adempimenti necessari al perfezionamento dell’adesione ai suddetti progetti;

VISTA l’Appendice al Protocollo d’intesa per l’annualità 2021/2022, predisposta al fine di consentire ad altri Enti, soggetti pubblici e/o privati di aderire ai progetti di promozione turistica “*Noi Marche*” e “*Noi Marche Bike Life*”, sottoscritta dal Comune di Treia in data 2.6.2021;

VISTO l’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, che così dispone: “*Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.*”;

VISTO l’articolo 1 del D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, e, in particolare, il comma 3, primo capoverso, a norma del quale “*Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.*”;

ATTESO che la quota di compartecipazione gravante sul Comune di Treia, rientrante nella fascia dai 6.000 agli 11.999 abitanti, è pari a € 2.800,00, di cui:

- € 1.000,00 IVA esente per il progetto “*Noi Marche*”;
- € 1.800,00 IVA esente per il progetto “*Noi Marche Bike Life*”;

VISTO che l’importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad euro 139.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all’affidamento dell’appalto della fornitura in parola, anche senza consultazione di più operatori economici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, in legge 11 settembre 2020, n. 120, così come modificato dall’art. 51 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che, trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 euro, per la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, il quale prevede che: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*;

ATTESO, altresì, che ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: *"L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti applicano le disposizioni di cui all'articolo 50."*;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii., che il servizio in parola è sotto soglia comunitaria;

ATTESO che, trattandosi di fornitura di importo inferiore alla soglia di 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nella nuova formulazione, non è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ss.mm.ii., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

DATO ATTO che:

- il contratto sarà stipulato in forma scritta, mediante scambio di corrispondenza;
- con l'affidamento si intende procedere alla realizzazione dei progetti di promozione turistica del territorio denominati "*Noi Marche*" e "*Noi Marche Bike Life*" descritti in premessa;
- il pagamento avverrà al ricevimento della fattura elettronica;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, viene acquisito, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di gara assegnato dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione;
- si procederà ad acquisire i documenti di regolarità contributiva prima di procedere alla liquidazione della spesa per l'intervento effettuato;

RITENUTO, per tutto quanto sopra esposto:

- 1) di affidare il servizio di realizzazione dei progetti di promozione turistica del territorio denominati "*Noi Marche*" e "*Noi Marche Bike Life*" alla società Miconi s.r.l., con sede in Piazza Antonio Baldini n. 49 - 00141 Roma, P.IVA 08667111002, al prezzo di € 2.800,00 IVA esente;
- 2) di impegnare l'intera somma pari a € 2.467,50, disponibile al capitolo 180410/1, nonché la somma di € 332,50 al cap. 110214 del bilancio 2021, per un totale complessivo pari a € 2.800,00;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ss.mm.ii. nella parte ancora in vigore;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole con l'atto di Giunta comunale sopra citato;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio secondo gli obiettivi dalla stessa Giunta comunale predefiniti;

D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di RENDERE NOTO, ai sensi dell'articolo 5 della L. 241/1990 e dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Liliana Palmieri;
3. di AFFIDARE il servizio di realizzazione dei progetti di promozione turistica del territorio denominati "*Noi Marche*" e "*Noi Marche Bike Life*" alla società Miconi s.r.l., con sede in Piazza Antonio Baldini n. 49 - 00141 Roma, P.IVA 08667111002, al prezzo di € 2.800,00 IVA esente;
4. di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, l'intera somma pari a € 2.467,50 disponibile al capitolo 180410/1, nonché la somma di € 332,50 al cap. 110214 del bilancio 2021, capitoli sui quali la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
5. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, comprovante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
6. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente";
7. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

Il Responsabile del Settore

F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 21-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 18-07-2021

Treia, 03-07-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

È copia conforme all'originale.

Treia, 03-07-2021

Il Responsabile del I Settore
Dott.ssa LILIANA PALMIERI